

----------	--------------	--------------

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
“Luigi Capuana”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado

Via A. Narbone, 55 – Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829
 peo: paic8a1008@istruzione.it pec: paic8a1008@pec.istruzione.it
 sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it

Data e protocollo vedi segnetura

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "L. CAPUANA"-PALERMO
 Prot. 0013039 del 30/08/2021
 B-10 (Uscita)

A tutto il personale in servizio
 Al sito web
 Bacheca Argo DiUp

OGGETTO: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO.

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 13038/B10 del 30/8/2021, si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.

Tali indicazioni sono riferite al periodo precedente l’avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.

1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, **dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”,** meglio nota come **Green Pass**.
2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass.
4. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 31/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.
5. Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare - ha il Green Pass
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare - ha il Green Pass
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire Green Pass
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

6. La procedura di controllo avverrà tramite l'app "Verifica C19" o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/>, app IO, app Immuni) o cartaceo.
7. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
8. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
9. Gli incaricati possono richiedere l'esibizione di un documento di identità.
10. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata **ingiustificata**, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è **sospeso** e **non sono dovuti** la retribuzione né altrocompenso o emolumento, comunque denominato.

Si ribadisce la necessità di **verificare al più presto la propria situazione personale**, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della certificazione.

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Amata

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse